



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE
Ufficio 3 - Sanità animale, direzione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e Sistema I&R.

Alle Regioni
Piemonte
Lombardia
Veneto
Friuli Venezia Giulia
Emilia Romagna
Assessorati sanità
Servizi veterinari

e.p.c CRN IA/ND
c/o IZS delle Venezie
Legnaro (PD)

OGGETTO: ulteriori misure di controllo e prevenzione dell'Influenza aviaria in alcune zone a rischio del Nord Italia

In riferimento alla evoluzione della situazione epidemiologica dell'IA nel nord Italia si comunica che nel corso della riunione della UCC tenutasi il 02 febbraio 2026 sono state condivise specifiche misure di intervento per fare fronte alla ulteriore diffusione della malattia anche in considerazione dell'evoluzione della situazione epidemiologica dei focolai negli ultimi 10 giorni sia nei tacchini da carne sia nelle ovaiole.

Sulla base di quanto emerso nella UCC si ritiene necessario rafforzare la sorveglianza nelle zone attualmente più a rischio prevedendo un monitoraggio straordinario da attuare fino alla fine di febbraio 2026 in una specifica Zona di Attenzione individuata in allegato I.

Tale monitoraggio straordinario va ad integrare le misure che codeste regioni stanno già attuando a seguito della nota DGSAF n. protocollo 2624 del 29/01/26.

Nella Zona di Attenzione dovrà esser effettuato almeno un monitoraggio settimanale (sulla base della valutazione del rischio potrà essere ulteriormente aumentata la frequenza di campionamento) negli allevamenti di tacchini da carne con età superiore a 55 giorni e negli allevamenti di ovaiole seguendo le stesse procedure previste per il monitoraggio in zona B.

Nel rimanente territorio della zona B posto al di fuori della Zona di Attenzione la cadenza dei controlli sarà bisettimanale, sempre in tacchini da carne e ovaiole. Negli allevamenti di broiler situati in Zona B non è previsto un monitoraggio.

Qualora si rilevi una mortalità giornaliera pari o superiore a 2-3 volte a quella del giorno precedente anche non associata a segni clinici quali inappetenza, gruppo fermo, presenza di animali a terra, l'operatore provvederà a comunicare tale riscontro alla ASL affinché effettui un campionamento ufficiale attraverso tamponi tracheali sugli animali deceduti (massimo 20). Tale attività potrà essere effettuata anche per il tramite dei veterinari di filiera in accordo con le ASL competenti per territorio al fine di velocizzare la risposta del laboratorio auspicabile entro le 24 ore dal campionamento.

Per quanto riguarda i controlli pre-moving, dovranno essere mantenuti i medesimi controlli già previsti dai precedenti dispositivi regionali nei territori della zona B mentre in zona A questi

potranno essere attuati in tutta o parte di essa sulla base di una valutazione del rischio condotta dalle regioni.

Le filiere avicole provvedono a disporre macellazioni anticipate per i tacchini da carne, presenti negli stabilimenti posti in Zona di Attenzione indicativamente a 100-110 gg di età per le femmine e 130-140 gg per i maschi da carne o anche in soggetti in una fase antecedente.

Infine e come ugualmente convenuto nella UCC codeste regioni e come già più volte ribadito nei precedenti decreti dirigenziali di questa Direzione generale le regioni potranno delegare i veterinari di filiera e eventualmente liberi professionisti all'esecuzione dei controlli previsti nella presente nota a condizione che le prove diagnostiche siano effettuate in laboratori ufficiali.

Si ringrazia per l'attenzione e si rimane a disposizione per ogni chiarimento.


IL DIRETTORE GENERALE

*Dott. Giovanni Filippini



GIOVANNI
FILIPPINI
05.02.2026
15:42:58
GMT+01:00

Allegato I Zona di attenzione.



Comuni in ZA

| Regione | Provincia | Comune | Codice ISTAT | Zona | Note |
|-----------|-----------|----------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------------|
| Lombardia | Brescia | Lonato del Garda | 017092 | Zona attenzione | Territorio comunale a sud dell'autostrada A4 |
| Lombardia | Brescia | Pozzologo | 017151 | Zona attenzione | |
| Lombardia | Mantova | Castel d'Ario | 020014 | Zona attenzione | |
| Lombardia | Mantova | Castelbelforte | 020013 | Zona attenzione | |
| Lombardia | Mantova | Castiglione delle Stiviere | 020017 | Zona attenzione | |
| Lombardia | Mantova | Cavriana | 020018 | Zona attenzione | |
| Lombardia | Mantova | Goito | 020026 | Zona attenzione | |
| Lombardia | Mantova | Guidizzolo | 020028 | Zona attenzione | |
| Lombardia | Mantova | Marmirolo | 020033 | Zona attenzione | |
| Lombardia | Mantova | Medole | 020034 | Zona attenzione | |
| Lombardia | Mantova | Monzambano | 020036 | Zona attenzione | |
| Lombardia | Mantova | Ponti sul Mincio | 020044 | Zona attenzione | |
| Lombardia | Mantova | Porto Mantovano | 020045 | Zona attenzione | |
| Lombardia | Mantova | Roverbella | 020053 | Zona attenzione | |
| Lombardia | Mantova | San Giorgio Bigarello | 020057 | Zona attenzione | |
| Lombardia | Mantova | Solferino | 020063 | Zona attenzione | |
| Lombardia | Mantova | Villimpenta | 020068 | Zona attenzione | |
| Lombardia | Mantova | Volta Mantovana | 020070 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Albaredo d'Adige | 023002 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Angiari | 023003 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Arcole | 023004 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Belfiore | 023007 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Bevilacqua | 023008 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Bonavigo | 023009 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Boschi Sant'Anna | 023010 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Bovolone | 023012 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Buttapietra | 023016 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Caldiero | 023017 | Zona attenzione | Territorio comunale a sud dell'autostrada A4 |
| Veneto | Verona | Casaleone | 023019 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Castagnaro | 023020 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Castel d'Azzano | 023021 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Castelnuovo del Garda | 023022 | Zona attenzione | Territorio comunale a sud dell'autostrada A4 |
| Veneto | Verona | Cerea | 023025 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Cologna Veneta | 023027 | Zona attenzione | |

| Regione | Provincia | Comune | Codice ISTAT | Zona | Note |
|---------|-----------|--------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------------|
| Veneto | Verona | Colognola ai Colli | 023028 | Zona attenzione | Territorio comunale a sud dell'autostrada A4 |
| Veneto | Verona | Concamarise | 023029 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Erbè | 023032 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Gazzo Veronese | 023037 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Isola della Scala | 023040 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Isola Rizza | 023041 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Lavagno | 023042 | Zona attenzione | Territorio comunale a sud dell'autostrada A4 |
| Veneto | Verona | Legnago | 023044 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Minerbe | 023048 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Monteforte d'Alpone | 023050 | Zona attenzione | Territorio comunale a sud dell'autostrada A4 |
| Veneto | Verona | Mozzecane | 023051 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Nogara | 023053 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Nogarole Rocca | 023054 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Oppeano | 023055 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Palù | 023056 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Peschiera del Garda | 023059 | Zona attenzione | Territorio comunale a sud dell'autostrada A4 |
| Veneto | Verona | Povegliano Veronese | 023060 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Pressana | 023061 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Ronco all'Adige | 023064 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Roverchiara | 023065 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Roveredo di Guà | 023066 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Salizzole | 023068 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | San Bonifacio | 023069 | Zona attenzione | Territorio comunale a sud dell'autostrada A4 |
| Veneto | Verona | San Giovanni Lupatoto | 023071 | Zona attenzione | Territorio comunale a sud dell'autostrada A4 |
| Veneto | Verona | San Martino Buon Albergo | 023073 | Zona attenzione | Territorio comunale a sud dell'autostrada A4 |
| Veneto | Verona | San Pietro di Morubio | 023075 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Sanguinetto | 023072 | Zona attenzione | |

| Regione | Provincia | Comune | Codice ISTAT | Zona | Note |
|---------|-----------|-----------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------------|
| Veneto | Verona | Soave | 023081 | Zona attenzione | Territorio comunale a sud dell'autostrada A4 |
| Veneto | Verona | Sommacampagna | 023082 | Zona attenzione | Territorio comunale a sud dell'autostrada A4 |
| Veneto | Verona | Sona | 023083 | Zona attenzione | Territorio comunale a sud dell'autostrada A4 |
| Veneto | Verona | Sorgà | 023084 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Terrazzo | 023085 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Trevenzuolo | 023088 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Valeggio sul Mincio | 023089 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Verona | 023091 | Zona attenzione | Territorio comunale a sud dell'autostrada A4 |
| Veneto | Verona | Veronella | 023092 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Vigasio | 023094 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Villa Bartolomea | 023095 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Villafranca di Verona | 023096 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Zevio | 023097 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Zimella | 023098 | Zona attenzione | |

Protocollo G1.2026.0006345 del 09/02/2026

AI DIPARTIMENTI VETERINARI E SAOA
ATS DI REGIONE LOMBARDIA

ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E
FILIERE AVICOLE

COLDIRETTI LOMBARDIA
CIA LOMBARDIA
COPAGRI
CONFAGRICOLTURA LOMBARDIA
ARAL
ASSOAVI
GOBBI FRATTINI
UNAITALIA
AMADORI
VERONESI
NOSTRANELLO
POLLOMONTEVERDE
ANSPAR

e, p.c.

AL MINISTERO DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE
ANIMALE - UFFICIO 3

ALLA DIREZIONE GENERALE
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE
E FORESTE ANDREA MASSARI

AI RESPONSABILI SERVIZI VETERINARI
REGIONI E PP.AA.

AL COMANDO REGIONALE
CC FORESTALE LOMBARDIA

AL CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE
PER L'INFLUENZA AVIARIA (CRN-IA)
IZS DELLE VENEZIE

IZSLER

OEVRL

Oggetto: DECRETO REGIONALE N. 1572 DEL 09/02/2026 “MISURE STRAORDINARIE DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO PER PREVENIRE L’INTRODUZIONE E L’ULTERIORE DIFFUSIONE DELL’INFLUENZA AVIARIA AD ALTA PATOGENICITÀ (HPAI) SUL TERRITORIO REGIONALE”.

Si trasmette Decreto n. 1572 del 09/02/2026 con il quale sono adottate sul territorio regionale le misure straordinarie a seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) a seguito dell’evoluzione della situazione epidemiologica e dei conseguenti provvedimenti del Ministero della Salute.

Distinti saluti.

Il Dirigente
FRANCESCO MARASCHI

DECRETO N. 1572.pdf

Nota MdS monitoraggio straordinario IA febbraio 2026.pdf

Allegato_ZA_Lombardia.pdf

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato digitalmente e conservato presso l'Ente.

Referente per l’istruttoria della pratica: Claudia Nassuato Tel. 02/6765.6707



Regione Lombardia

DECRETO N. 1572

Del 09/02/2026

Identificativo Atto n. 153

DIREZIONE GENERALE WELFARE

Oggetto

MISURE STRAORDINARIE DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO PER PREVENIRE L'INTRODUZIONE E L'ULTERIORE DIFFUSIONE DELL'INFLUENZA AVIARIA AD ALTA PATOGENICITÀ (HPAI) SUL TERRITORIO REGIONALE

L'atto si compone di quattordici (14) pagine di cui
dieci (10) pagine di allegati parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA U.O. VETERINARIA

VISTI:

- il Regolamento 429/2016/UE (Regolamento di Sanità Animale, "Animal Health Law"), il quale stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo;
- il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

VISTI inoltre,

- il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136, che adegua e raccorda la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo alle disposizioni del Regolamento 429/2016/UE;
- il Decreto del Ministero della Salute 30 maggio 2023 recante "Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli" ed in particolare l'articolo 3, comma 4;
- il D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 220, recante "Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135 e 136, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012";

RICHIAMATA la D.G.R. n. XI/3333 del 06/07/2020 "Piano regionale di controllo e sorveglianza dell'influenza aviaria", la quale, tra le altre cose, riporta negli allegati I e II rispettivamente la "Zona ad alto rischio di introduzione e diffusione" e la "Zona ad alto rischio di introduzione e di maggior diffusione" del virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità, come da ultimo confermate al Ministero della Salute con nota Protocollo G1.2022.0047965 del 21/11/2022;

VISTO l'Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, sul documento concernente "Compiti e attribuzioni del responsabile del servizio veterinario regionale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano (RSV) e delle modalità di funzionamento della rete veterinaria nazionale". Repertorio atti n. 150/CSR del 10 settembre 2025;

VISTO il Dispositivo dirigenziale del Ministero della Salute del 6 febbraio 2026 recante ulteriori misure di controllo e prevenzione dell'Influenza aviaria in alcune zone a rischio del Nord Italia, trasmesso con prot. n. 003757-06/02/2026-DGSA-MDS-P, con il quale vengono stabilite ulteriori misure di controllo e prevenzione dell'Influenza aviaria in alcune zone a rischio del Nord Italia, prevedendo, tra le altre cose:



Regione Lombardia

- un monitoraggio straordinario per HPAI in una "Zona di Attenzione" (ZA), costituita dai Comuni riportati in allegato alla nota medesima, fino al 28/02/2026;
- il prosieguo, da parte delle Regioni, delle misure già adottate a seguito della nota DGSAF n. 2624 del 29/01/26, ed in particolare il mantenimento dei controlli pre-moving nei territori della Zona B;

RITENUTO pertanto necessario adottare le misure straordinarie di sorveglianza e controllo per prevenire l'introduzione e l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) sul territorio regionale, contenute nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

EVIDENZIATO che le misure adottate con il presente provvedimento potranno subire modifiche in funzione dell'evoluzione della situazione epidemiologica nonché in funzione degli esiti delle attività di monitoraggio straordinario;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

RICHIAMATI:

- il "Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura", di cui alla DCR n. XII/42 del 20 giugno 2023, in particolare l'Obiettivo Strategico 2.3.12 "Potenziare gli interventi rivolti al benessere e alla sanità animale";
- il "Piano sociosanitario integrato lombardo 2024-2028", strumento di programmazione unico e integrato del sistema sociosanitario regionale, approvato con DCR n. 395/2024;
- le "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2025" di cui alla DGR n. 3720/2024;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028, di cui alla DGR n. 5679 del 29 gennaio 2026, che definisce la strategia regionale di prevenzione dei fenomeni corruttivi e gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013;
- le "Linee di indirizzo per la redazione del piano integrato aziendale della prevenzione veterinaria, ai sensi del reg. (UE) 2017/625 – Anno 2025", di cui al Decreto n. 2736/2025;

VISTE:

- la Legge Regionale 7 luglio 2008, n. 20 recante "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;
- la Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e recante "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità", che disciplina il Servizio Sanitario Regionale;



Regione Lombardia

DECRETA

1. **di approvare** l'Allegato A "Misure straordinarie di sorveglianza e controllo per prevenire l'introduzione e l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) sul territorio regionale" del presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **di stabilire** che le misure previste dal presente provvedimento sono direttamente applicabili, restano in vigore fino al 28/02/2026, e potranno essere prorogate o modificate sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica;
3. **di notificare** il presente provvedimento al Ministero della Salute - Direzione Generale della Salute Animale, ai Servizi Veterinari delle ATS, alle Organizzazioni Professionali di categoria e alle filiere avicole, ciascuno per il seguito di propria competenza;
4. **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
5. **di attestare** che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013;
6. **di pubblicare** integralmente il presente decreto sul BURL, nonché sul portale istituzionale della Regione Lombardia.

Il Dirigente
FRANCESCO MARASCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Allegato A

MISURE STRAORDINARIE DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO PER PREVENIRE L'INTRODUZIONE E L'ULTERIORE DIFFUSIONE DELL'INFLUENZA AVIARIA AD ALTA PATOGENICITÀ (HPAI) SUL TERRITORIO REGIONALE

A) Misure da applicare in Zona di Attenzione (ZA)

Fatte salve le disposizioni vigenti nelle ZP/ZS ai sensi del Reg (UE) 2020/687 e quanto già previsto dalla D.g.r. 6 luglio 2020 - n. XI/3333,

1. nei comuni della Regione Lombardia, ricadenti nella Zona Attenzione, di cui all'Allegato 1 del Dispositivo Dirigenziale del Ministero della Salute recante istituzione di una Zona di Attenzione per influenza aviaria ad alta patogenicità protocollo n. 0003757-06/02/2026-DGSA-MDS-P, di seguito definita ZA, dovranno essere adottate le seguenti misure:
 - a. censimento del pollame negli allevamenti avicoli ordinari;
 - b. chiusura di tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività degli allevamenti all'aperto; esclusivamente per gli allevamenti avicoli familiari, qualora ciò non sia realizzabile o in caso di compromissione del benessere, adozione di ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;
 - c. pulizia e disinfezione accurata di tutti gli automezzi destinati al trasporto di animali vivi e di prodotti di origine avicola, prima e dopo ogni utilizzo, con particolare attenzione a ruote, gabbie e superfici contaminate;
 - d. gli automezzi devono trasportare una singola partita di animali o prodotti destinata a un singolo stabilimento. Qualora ciò non fosse possibile, la filiera deve predisporre e comunicare al Servizio Veterinario della ATS competente per territorio sullo stabilimento di partenza, le modalità operative tali da garantire un livello adeguato di biosicurezza;
 - e. l'uscita dall'azienda di carcasse, mangimi, lettieri, pollina, concime o qualsiasi altro materiale suscettibile di trasmettere il virus è consentita solo previa applicazione di idonee misure di biosicurezza atte a ridurre al minimo il rischio di diffusione;
 - f. verifica della piena efficacia delle misure di biosicurezza, con particolare attenzione ai sistemi di disinfezione, al rispetto dei tempi di contatto dei disinfettanti, all'uso corretto delle zone filtro e alla disponibilità di calzature dedicate o dispositivi equivalenti;
 - g. le vaccinazioni, somministrazioni di farmaci e interventi sugli animali negli allevamenti di tacchini possono essere effettuati solo da personale interno; in caso contrario, il personale esterno deve essere registrato come previsto dal D.M. 30 maggio 2023;
 - h. il carico al macello deve essere effettuato da personale interno, o in alternativa da squadre esterne preventivamente registrate dall'operatore e autorizzate dalla ATS. Le filiere devono garantire l'applicazione di idonee misure di biosicurezza per ridurre al minimo il rischio di introduzione di virus influenzali nei giorni in cui si effettuano i carichi degli animali per il macello
2. nel territorio della ZA sono vietate fiere, mostre e mercati di pollame e altri volatili in cattività delle specie appartenenti alla categoria del pollame (Allegato I, parte B, Reg. (UE) 2016/429). È altresì vietata la movimentazione di dette specie, allevate nella ZA, verso manifestazioni ubicate al di fuori della ZA.
3. è vietato il rilascio di selvaggina da penna per il ripopolamento all'interno della ZA e proveniente dalla ZA (anche se destinato all'esterno di tale Zona), salvo le attività di reintroduzione di specie autoctone a fini di

conservazione della biodiversità, di esercitazione per cani da caccia e la pronta caccia, previa valutazione da parte dei Servizi Veterinari delle ATS competenti;

4. l'accasamento negli allevamenti di tacchini da carne è subordinato a nulla osta, rilasciato, a fronte di apposita richiesta, in accordo alla D.g.r. 6 luglio 2020 - n. XI/3333, in presenza di esito favorevole di un controllo ufficiale, effettuato da non più di 12 mesi e in ogni caso di variazione strutturale o gestionale, di verifica del rispetto delle misure di biosicurezza di cui al D.M. 30 maggio 2023; Le ATS, sulla base della conoscenza della propria realtà territoriale, possono comunque prevedere che l'accasamento in allevamenti che hanno evidenziato precedenti non conformità "maggiori" o positività per HPAI nella precedente stagione epidemica (2024-2025) sia vincolato all'effettuazione di un controllo favorevole per biosicurezze pre accasamento: in tal caso, procederanno ad apporre in BDN il blocco dell'accasamento, fino all'effettuazione del controllo favorevole;
5. è vietato l'accasamento a sessi misti negli allevamenti di tacchini da carne;
6. Sono vietate le operazioni di sfoltimento negli allevamenti di broiler, salvo quelle finalizzate allo svuotamento completo entro 14 giorni; in ogni caso, per tutti gli allevamenti di broiler, è consentito un solo sfoltimento per capannone ininterrotto; l'ultimo ritiro di ogni capannone deve concludersi entro le 48 ore. Qualsiasi anomalia dello stato sanitario o aumento della mortalità deve portare all'immediata interruzione del carico e l'esecuzione di controlli ufficiali;
7. in deroga al punto precedente, le ATS possono valutare ed eventualmente autorizzare tempistiche diverse di svuotamento negli allevamenti di polli da carne, limitatamente a specifiche realtà produttive, subordinatamente all'adozione di protocolli di biosicurezza rafforzati;
8. dagli stabilimenti siti in ZA, l'invio di tacchini da carne, ovaiole a fine ciclo e anatidi verso impianti di macellazione e la movimentazione di pollastre è subordinato all'effettuazione, con esito favorevole, di una visita clinica ufficiale nelle 48 ore precedenti il primo carico e prelievo ufficiale per la ricerca del virus secondo le modalità riportate in **Allegato 1**;
9. il carico di tutti gli animali di cui alla lettera precedente deve avvenire preferibilmente entro le 96 ore;
10. Le filiere provvedono a disporre macellazioni anticipate per i tacchini da carne, indicativamente a 100-110 gg di età per le femmine e 130-140 gg per i maschi da carne o anche in soggetti in una fase antecedente. La macellazione deve avvenire sulla base di una programmazione prontamente comunicata all'ATS competente per territorio sull'allevamento di provenienza in modo da poter assicurare i campionamenti dovuti;
11. il trasporto della pollina e dei materiali organici provenienti da allevamenti siti in ZA deve essere effettuato in contenitori chiusi e coperti, evitando percorsi in prossimità di altri allevamenti avicoli.

B) Misure di riduzione del rischio di diffusione dell'influenza aviaria nelle zone A e B

Fatto salvo quanto indicato al paragrafo precedente per gli allevamenti ricadenti in ZA e le disposizioni vigenti nelle ZP/ZS ai sensi del Reg (UE) 2020/687 e quanto previsto dalla D.g.r. 6 luglio 2020 - n. XI/3333, negli allevamenti avicoli siti nei Comuni ricompresi nella "Zona ad alto rischio di introduzione e diffusione" e nella "zona ad alto rischio di introduzione e di maggior diffusione" di cui alla medesima D.g.r. 6 luglio 2020 - n. XI/3333, come da ultimo confermate dalla nota Protocollo G1.2022.0047965 del 21/11/2022, di seguito definite zone A e B

1. Il Servizio veterinario dell'ATS territorialmente competente verifica e garantisce quanto segue:
 - a) negli allevamenti avicoli ordinari, inclusi gli allevamenti di selvaggina da penna, siti nelle **zone B** obbligo di **detenzione al chiuso** di tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività degli allevamenti all'aperto;

- b) negli allevamenti avicoli familiari siti nelle **zone B**, detenzione al chiuso o qualora ciò non sia realizzabile o in caso di compromissione del benessere, adozione delle misure volte a ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici in accordo a quanto previsto dalla D.g.r. 6 luglio 2020 - n. XI/3333 e dal Decreto 30 maggio 2023;
- c) **divieto di svolgimento di fiere, esposizioni, mostre e mercati di pollame in zona B**; è fatta salva facoltà, in accordo all'evoluzione della situazione epidemiologica, di estendere tale divieto alla zona A con apposita comunicazione della UO Veterinaria della DG Welfare di Regione Lombardia. Il divieto non si applica in caso di sola esposizione/vendita di volatili di cui all'allegato 1, parte B del Regolamento (UE) 2016/429;
- d) **divieto di partecipazione di pollame proveniente dalla zona B** a fiere, esposizioni, mostre e mercati in territori esterni alla zona B; è fatta salva facoltà, in accordo all'evoluzione della situazione epidemiologica, di estendere tale divieto alla zona A con apposita comunicazione della UO Veterinaria della DG Welfare di Regione Lombardia. Il divieto non si applica a volatili di cui all'allegato 1, parte B del Regolamento (UE) 2016/429;
- e) **l'accasamento dei tacchini** da carne nelle zone a rischio, nel rispetto di quanto già previsto alla sezione d) della D.g.r. 6 luglio 2020 - n. XI/3333, in conformità alla nota DGSAF 0026739 del 06/09/2024 punto 4, è autorizzato nel rispetto dei seguenti requisiti:
 - i. per aree omogenee, quali definite all'allegato A11 alla D.g.r. 19 settembre 2016 - n. X/5586 e richiamate dalla D.g.r. 6 luglio 2020 - n. XI/3333, Piano regionale di controllo e sorveglianza dell'influenza aviaria, in maniera da evitare una eccessiva concentrazione di animali sensibili all'influenza aviaria nel periodo a maggior rischio; le filiere provvedono ad una programmazione mensile da trasmettere alla UO Veterinaria che provvede a trasmetterle ai Servizi Veterinari delle ATS competenti;
 - ii. subordinato a nulla osta, rilasciato a fronte di apposita richiesta, in accordo alla D.g.r. 6 luglio 2020 - n. XI/3333, in presenza di esito favorevole di un controllo ufficiale, effettuato da non più di 12 mesi e in ogni caso di variazione strutturale o gestionale, di verifica del rispetto, da parte dell'operatore, delle misure di biosicurezza di cui al D.M. 30 maggio 2023; Le ATS, sulla base della conoscenza della propria realtà territoriale, possono comunque prevedere che l'accasamento in allevamenti che hanno evidenziato precedenti non conformità "maggiori" o positività per HPAI nella precedente stagione epidemica (2024-2025) sia vincolato all'effettuazione di un controllo favorevole per biosicurezze pre accasamento: in tal caso, procederanno ad apporre in BDN il blocco dell'accasamento, fino all'effettuazione del controllo favorevole;
- f) in zona B, le **vaccinazioni e la somministrazione di farmaci** negli allevamenti di tacchini e pollastre sono effettuate solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'allevatore dovrà provvedere alla registrazione di tutto il personale esterno impiegato in tale attività come previsto dal D.M. 30 maggio 2023 "Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli";
- g) l'invio agli impianti di **macellazione di tacchini, ovaiole e anatidi** provenienti da stabilimenti posti in **zona B**, nonché l'invio di **pollastre ovaiole per uova da consumo, provenienti da zone A e B** e destinate all'accasamento in zona B, è vincolato all'esecuzione con esito favorevole di visite cliniche e campionamenti secondo il protocollo di cui all'**Allegato 1**;
- h) in **zona B**, il **carico al macello** viene effettuato solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'allevatore dovrà garantire l'individuazione di ogni singolo componente nonché le registrazioni previste dal citato D.M. 30 maggio 2023 di tutto il

personale impiegato in tale attività e ad eventuali soggetti terzi fornitori di servizi che hanno in carico tale personale;

- i) **Divieto di sfoltimento** negli allevamenti di broiler in zona B, salvo quando finalizzato allo svuotamento completo dell'allevamento entro un tempo massimo di 14 giorni. Sono escluse dai suddetti tempi di svuotamento le aziende di broiler nei cui cicli siano previsti solo due tempi di carico per azienda in unica soluzione (ad esempio carico femmine/pollo leggero e carico maschi/pollo pesante). Qualsiasi anomalia dello stato sanitario o aumento della mortalità deve portare all'immediata interruzione del carico e l'esecuzione di controlli ufficiali;
- j) In deroga alla precedente lettera i, le ATS possono autorizzare tempistiche di svuotamento diverse, limitatamente a specifiche e circoscritte realtà di filiera che non possano rispettare i vincoli indicati ai commi precedenti, stabilendo adeguati protocolli di biosicurezza da seguire.

2. **L'immissione e movimentazione della selvaggina da penna** nelle Zone B, diverse dalla ZA, è così di seguito regolata:

- a) i rilasci di selvaggina da penna all'interno delle Zone B, diverse dalla ZA, sono consentiti e dovranno essere effettuati in accordo con l'autorità competente locale; sono escluse le attività di reintroduzione di specie autoctone per la salvaguardia della biodiversità, per esercitazioni di cani da caccia e la pronta caccia;
- b) l'immissione e la movimentazione di partite di selvaggina da penna provenienti da zona B, diversa dalla ZA, è consentita a condizione che provengano da stabilimenti che non allevano o detengono altro pollame o volatili in cattività e previa effettuazione con esito favorevole dei seguenti controlli:
 - i. 20 tamponi tracheali da altrettanti soggetti vivi, privilegiando quelli con sintomi e/o disvitali;
 - ii. 5 tamponi tracheali da altrettanti soggetti deceduti (se presenti), per voliera (o area in cui è confinato uno specifico gruppo separato dagli altri);
 - iii. i campionamenti di cui ai punti precedenti hanno una validità di 7 giorni, purché in questo lasso di tempo non si siano verificate variazioni della situazione sanitaria dell'allevamento (es. sintomatologia sospetta, incremento significativo della mortalità, ecc.);

E' fatta salva facoltà di estendere tali misure a seguito dell'eventuale aggravamento della situazione epidemiologica per HPAI, con apposita comunicazione della UO Veterinaria della DG Welfare della Regione Lombardia.

C) Monitoraggio straordinario dell'influenza aviaria in ZA e Zona B

- 1. negli allevamenti di tacchini da carne, pollastre, ovaiole in fase di deposizione, presenti nella zona B e nella ZA, è disposto un monitoraggio straordinario secondo le modalità indicate nell'Allegato 3. A seguito dell'eventuale aggravamento della situazione epidemiologica per HPAI, l'attività di monitoraggio straordinario potrà, sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica nel territorio regionale e sentito OEVR, essere rimodulata e eventualmente estesa anche agli allevamenti siti in zona A, con apposita comunicazione della UO Veterinaria della DG Welfare della Regione Lombardia;
- 2. Ai fini dei campionamenti ufficiali effettuati nell'ambito del monitoraggio le ATS possono avvalersi della collaborazione dei veterinari di filiera e dei veterinari liberi professionisti.

D) Ulteriori indicazioni per il territorio regionale

1. Su tutto il territorio regionale, ai fini della **gestione dei ricoveri di volatili nei CRAS, dei fenomeni di moria massiva nei volatili**, in accordo alla nota MdS 37749 del 23/12/2024 Influenza aviaria, dovranno essere applicate le seguenti procedure:
 - a) Controlli di volatili appartenenti a specie target (uccelli acquatici e rapaci) ricoverati nei CRAS secondo le seguenti indicazioni:
 - i. i volatili delle specie target all'influenza aviaria che al momento del loro conferimento siano feriti o malati o, anche durante le fasi stesse di ricovero, manifestino sintomatologia riconducibile a HPAI (sintomatologia nervosa, difficoltà respiratoria, depressione del sensorio), devono essere sottoposti a tamponi tracheali o cloacali;
 - ii. le ATS concordano con gli operatori del Centro le modalità di ritiro e conferimento dei campioni all'IZS competente al fine di assicurare la comunicazione dell'esito diagnostico entro 48-72 ore dall'ingresso dell'animale nel CRAS. In attesa dell'esito di tali esami, i volatili campionati devono rimanere confinati in una parte isolata del Centro (struttura di quarantena) al fine di evitare il contatto con le altre specie selvatiche (volatili, mammiferi carnivori, suidi);
 - iii. le ATS, anche avvalendosi della collaborazione di un veterinario della struttura, in caso di ricovero di volatili o mammiferi carnivori con sintomatologia sospetta di HPAI (in particolare sintomi nervosi), valutano la necessità di procedere alla loro eutanasia sulla base di valutazioni riguardanti il benessere dell'animale, il rischio di introduzione e diffusione della malattia, nonché la disponibilità di strutture di quarantena adeguate a ridurre il rischio di trasmissione della HPAI agli altri animali ospitati nel Centro. Le carcasse dei soggetti con sospetta HPAI deceduti o soppressi vanno prontamente inviati all'IZS competente per la ricerca del virus.
 - iv. quanto sopra va applicato con la massima attenzione quando la sintomatologia sospetta riguarda volatili appartenenti alla famiglia dei Laridi o altre specie che risultino colpite frequentemente da casi di HPAI (es. cigni, oche, gru);
 - b) In presenza di morie di uccelli selvatici accompagnate dalla presenza o meno di volatili con sintomatologia sospetta, dovranno essere attuate le seguenti misure:
 - i. prelievo di un numero rappresentativo di soggetti morti (con un massimo di 10 animali) a fini diagnostici laddove il fenomeno di moria osservato sia ascrivibile ad un singolo evento;
 - ii. soppressione dei volatili con sintomi sospetti di HPAI;
 - iii. in deroga ai punti precedenti, per specie di particolare valore biologico, è possibile valutare con la ATS di competenza il ricovero presso strutture apposite, dotate di locali di quarantena;
 - iv. rimozione dei soggetti morti e, per quanto possibile, del guano nell'area in cui si è verificato il fenomeno di mortalità massiva.
2. I Servizi Veterinari delle ATS provvedono ad effettuare negli allevamenti avicoli del territorio regionale le **verifiche delle misure biosicurezza** di cui al D.M. 30/05/2023 sulla base della programmazione di cui alla D.g.r. 6 luglio 2020 - n. XI/3333 e al Decreto n. 2736 del 28/02/2025 - Linee di indirizzo per la redazione del piano integrato aziendale della prevenzione veterinaria, ai sensi del Reg (UE) 2017/625 – anno 2025, nelle more della nuova programmazione regionale;

E) Preparazione all'emergenza attraverso l'organizzazione e attuazione dei piani di abbattimento e smaltimento

- i. Ai fini dell'abbattimento degli animali nell'ambito della gestione della IA, le ATS si avvalgono della ditta aggiudicataria della fornitura per l'acquisizione di servizi finalizzati a contrastare l'insorgenza di focolai delle malattie diffuse del bestiame comprese l'influenza aviaria e la peste suina africana – regioni Emilia-Romagna e Lombardia, aderendo alla Convenzione di IntercentER “Servizi contro l'insorgenza di focolai delle malattie diffuse del bestiame - ARIA_2023_061 attivata in data 9/8/2024; le ATS inoltre stipulano contratti attuativi per il servizio di trasporto e smaltimento delle carcasse presso impianti riconosciuti ai sensi del Reg (CE) 1069/2009 valendosi dell'Accordo Quadro aggiudicato con deliberazione n. 379 del 4.9.24 di ATS Valpadana in qualità di capofila per le ATS di Regione Lombardia, nelle more di ulteriore procedura attivata da ARIA;
- ii. Nell'ambito delle operazioni di abbattimento, le ATS devono inoltre fare riferimento a quanto indicato nelle Linee guida per la gestione delle emergenze epidemiche e non epidemiche dei Dipartimenti Veterinari e Sicurezza alimenti di Origine Animale revisione 2020” adottate con Decreto della DG Welfare della Regione Lombardia n. 13275 del 04.11.2020, trasmesso con nota prot. n. G1.2020.0039106 del 16.11.2020 e alla nota protocollo G1.2025.0000540 del 09/01/2025

F) Rilevamento precoce dei casi sospetti HPAI negli allevamenti avicoli

1. La registrazione della mortalità in allevamento prevista dal D.M. 30/05/2023 deve consentire di distinguere il numero di soggetti morti naturalmente da quelli eventualmente soppressi.
2. Sul territorio regionale e per tutte le specie avicole, qualora in uno stabilimento si verificano le condizioni elencate nell'**Allegato 2**:
 - i. gli operatori e i detentori degli animali devono prontamente segnalare quanto rilevato ad un veterinario ai sensi dell'articolo 6 comma 5 del Decreto Legislativo 5 agosto 2022 n.136;
 - ii. il veterinario, ricevuta la segnalazione, informerà il veterinario ufficiale ed effettuerà ulteriori approfondimenti per escludere l'influenza aviaria incluso il campionamento per l'esecuzione di esami presso un laboratorio ufficiale;
 - iii. ogni variazione secondo i parametri dell'allegato 2 durante le attività di carico per il macello o per le movimentazioni uova deve determinare automaticamente le interruzioni delle attività in attesa del riscontro laboratoristico volto ad escludere la presenza di virus HPAI
3. Nel caso in cui l'operatore sospetti invece l'influenza aviaria sulla base dei sintomi clinici osservati, aumenti della mortalità in relazione alla specie/categoria produttiva ed evidenti modifiche della produzione, in particolare per quanto riguarda i consumi di mangime e acqua e la deposizione delle uova:
 - i. notifica immediatamente il sospetto ad un veterinario Ufficiale ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 5 agosto 2022 n. 136;
 - ii. ricevuta la comunicazione di sospetto di Influenza aviaria, il Servizio veterinario dell'ATS territorialmente competente effettua immediatamente un sopralluogo presso l'azienda sospetta, verificando accuratamente tutti i parametri produttivi e preleva campioni per la ricerca del virus costituiti da almeno 20 tamponi tracheali da soggetti morti e/o sintomatici e disvitali;
 - iii. nel caso in cui non fosse possibile garantire la predetta numerosità campionaria, il campionamento dovrà essere effettuato su tutti i morti e su tutti i soggetti sintomatici presenti;
4. Ciascuna filiera deve essere in possesso di una procedura unica che preveda la gestione dei flussi comunicativi e operativi in presenza di un caso che rientri nella condizione di cui al comma 2 e nei criteri di

cui all'Allegato 2. Nella procedura devono essere chiaramente definite le responsabilità per la segnalazione dei casi al veterinario, la comunicazione interna alla filiera e alla ATS, le modalità di campionamento e l'adozione delle misure preliminari per il contenimento del rischio di diffusione dell'infezione. La procedura deve essere sottoscritta dalla filiera e validata dalla Regione territorialmente competente per la sede amministrativa della stessa; la filiera si impegna a diffonderla al suo interno ai soggetti interessati, inclusi i proprietari di eventuali allevamenti in soccida mediante incontri formativi.

Premesso che sono fatte salve le procedure già trasmesse dalle filiere alla Regione in conformità ai precedenti dispositivi ministeriali, ogni eventuale aggiornamento della procedura dovrà essere comunicato alla Regione territorialmente competente per la sede amministrativa.

5. Al fine di ottimizzare e velocizzare i flussi informativi in caso di sospetto/conferma focolaio HPAI deve essere garantito quanto previsto dalla nota Regionale Protocollo G1.2025.0000540 del 09/01/2025 "Procedure operative e flussi informativi in caso di sospetto/conferma HPAI"
6. Negli allevamenti avicoli dove siano confermati focolai di HPAI, dovrà essere assicurato da parte dell'ATS competente, in accordo alla nota Mds 37749 del 23/12/2024 Influenza aviaria, il campionamento entro 24-48 ore di tamponi tracheali e sangue per analisi sierologiche sugli animali domestici (volatili, mammiferi carnivori, suini, ruminanti, camelidi) eventualmente presenti. Le analisi sierologiche devono essere ripetute dopo 15 giorni

G) Piani di sorveglianza attiva e passiva nei selvatici

1. L'attività di sorveglianza nei confronti della avifauna selvatica, finalizzata all'individuazione precoce della circolazione dei virus HPAI e alla realizzazione di interventi proattivi nella prevenzione di una possibile diffusione del virus agli allevamenti avicoli intensivi, è attuata in Regione Lombardia secondo le disposizioni del Piano regionale di controllo e sorveglianza dell'Influenza Aviaria di cui alla D.g.r. 6 luglio 2020 - n. XI/3333, del Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica di cui al Decreto 13852 del 18/10/2021, delle Linee di indirizzo per il soccorso, recupero, trasporto e smaltimento della fauna selvatica omeoterma sul territorio regionale di cui alla DGR 18 marzo 2019 - n. XI/1389 e della nota regionale protocollo n. G1.2025.0034703 del 08/09/2025.

2. Tali attività consistono in:

- i) esecuzione della sorveglianza attiva nell'avifauna selvatica appartenente agli ordini degli anseriformi e caradriiformi
- ii) approfondimenti diagnostici da parte di IZSLER, secondo le modalità della nota del Ministero della Salute protocollo n. 0006310-08/02/2024-DGSAF-MDS, su tutti i richiami vivi deceduti o che mostrano segni clinici, con particolare riferimento a forme nervose, aumento della mortalità, stati di malessere generale, variazioni nel consumo di acqua e mangime:
- iii) approfondimenti diagnostici su soggetti deceduti provenienti dal territorio e/o dai CRAS;
- iv) approfondimenti diagnostici, da parte di IZSLER, nei confronti di carnivori selvatici rinvenuti morti, in particolare nelle zone dove sono stati accertati casi di influenza aviaria in uccelli selvatici, in accordo alle indicazioni della nota di Regione Lombardia protocollo n. 23656 del 17/6/2024

Allegato 1 - Procedure e modalità di campionamento per l'invio di pollame vivo o da macello

L'invio agli impianti di macellazione di tacchini, ovaiole e anatidi provenienti da stabilimenti posti nella zona di attenzione (ZA) e nelle zone B, nonché l'invio di pollastre ovaiole per uova da consumo provenienti da zone A e B e destinate all'accasamento in zona B, è vincolato all'esecuzione, con esito favorevole, del seguente protocollo:

gli animali devono essere sottoposti a visita clinica, e contestuale prelievo dei campioni di seguito riportati, nelle 72 ore precedenti il primo carico per il macello. Successivamente la visita clinica ed il prelievo dei campioni, andranno ripetuti ogni 72 ore fino alla fine del carico.

Dagli stabilimenti siti in ZA e in zona B, l'invio di tacchini da carne, ovaiole a fine ciclo e anatidi verso impianti di macellazione e la movimentazione di pollastre è subordinato all'effettuazione, con esito favorevole, di una visita clinica ufficiale nelle 48 ore precedenti il primo carico e prelievo dei campioni di seguito riportati; sia la visita clinica che il campionamento sugli animali (con un massimo di 10 soggetti) dovranno essere ripetuti ogni 48 ore fino alla fine del carico.

I campioni effettuati il venerdì valgono per i carichi che si concludono nella mattina del lunedì successivo.

Il set di campioni standard per i test virologici è costituito da:

- i. almeno 20 tamponi tracheali per capannone, fino a un massimo di 120 per allevamento, equamente distribuiti. Se trattasi di primo campionamento per il macello: prelievo in animali morti di recente (almeno 5 per capannone o tutti se meno di 5, e non meno di 20, o tutti se meno di 20, per allevamento) e in soggetti in vita, privilegiando animali malati o moribondi e abbattuti in modo eutanasico, fino a raggiungere il numero stabilito. Per i campionamenti successivi al primo: prelievo nei soggetti morti il giorno del prelievo o, in assenza di questi, morti il giorno precedente (almeno 5 per capannone, o comunque tutti i morti se meno di 5).
- ii. per i campionamenti negli allevamenti di oche e anatre dovranno essere effettuati 30 tamponi tracheali e 30 tamponi cloacali per capannone, privilegiando i soggetti deceduti e malati.
- iii. il campionamento dagli animali morti dovrà essere effettuato inserendo il tampone nella trachea assicurandosi di raccogliere sufficiente materiale e limitando, per quanto possibile, la presenza di sangue nel tampone.

Qualsiasi anomalia della situazione sanitaria o aumento della mortalità riscontrata durante la movimentazione di volatili appartenenti a qualsiasi categoria produttiva, deve portare alla interruzione del carico e l'esecuzione di controlli ufficiali.

Allegato 2 - Criteri per l'identificazione di casi che richiedono approfondimenti di laboratorio per la diagnosi differenziale di HPAI (animali con più di due settimane di età).

Questi criteri, individuati sulla base della valutazione oggettiva dei riscontri clinici rilevati durante le recenti epidemie di HPAI e sentiti i veterinari operanti nel settore, sono applicabili nelle diverse categorie produttive a partire dalla seconda settimana di vita:

- **Tacchino.** Uno o più dei seguenti sintomi: rialzo mortalità giornaliera $> 0.2\%$ oppure mortalità 2-3 volte superiore rispetto al giorno precedente nel singolo capannone, inappetenza, gruppo fermo con animali a terra.
- **Gallina oviola inclusa la fase pollastra.** Uno o più dei seguenti sintomi: mortalità 2-3 volte superiore al giorno precedente nel singolo capannone, calo produzione di uova, inappetenza, gruppo fermo, animali a terra.
- **Broiler.** Qualora si rilevi una mortalità giornaliera pari o superiore a 2-3 volte a quella del giorno precedente anche non associata a segni clinici quali inappetenza, gruppo fermo, presenza di animali a terra, l'operatore provvederà a comunicare tale riscontro alla ATS affinché effettui un campionamento ufficiale attraverso tamponi tracheali sugli animali deceduti (massimo 20). Tale attività potrà essere effettuata anche per il tramite dei veterinari di filiera in accordo con le ASL competenti per territorio al fine di velocizzare la risposta del laboratorio auspicabile entro le 24 ore dal campionamento.
- **Faraona.** Mortalità 2-3 volte superiore rispetto al giorno precedente nel singolo capannone.
- **Altre specie.** Alterazione dei parametri produttivi, anomalie di comportamento e variazioni di mortalità rispetto alla norma.

Allegato 3 - Monitoraggio dell'influenza aviaria

- i. Numero di allevamenti di **tacchini da carne, pollastre e ovaiole (uova da consumo) in fase di deposizione** siti in **ZA e in zona B**, da sottoporre a monitoraggio al fine di escludere una prevalenza di Influenza Aviaria, inter-allevamento, uguale o superiore al 3%, con un livello di confidenza (LC) del 95%.

| Allevamenti accasabili per provincia | Allevamenti da campionare per provincia |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| ≤ 50 | Tutti |
| 51 - 65 | 51 |
| 66 - 80 | 57 |
| 81 - 100 | 63 |
| 101 - 140 | 70 |
| 141 - 200 | 78 |
| 201 - 250 | 81 |
| 251 - 344 | 85 |
| 345 - 584 | 90 |
| ≥ 585 | 100 |

Il monitoraggio dovrà essere eseguito con cadenza settimanale negli allevamenti siti in ZA, con cadenza bisettimanale negli allevamenti siti nella restante parte della Zona B (non compresa in ZA).

Il campionamento dovrà essere eseguito su pollame che abbia raggiunto un'età di almeno:

- 28 giorni, per pollastre di galline ovaiole;
- 55 giorni, nel caso di tacchini da carne.

Gli allevamenti di tacchini da carne, pollastre e ovaiole (uova da consumo) in fase di deposizione da sottoporre a controllo sono selezionati dalle ATS competenti per territorio, nel rispetto del raggiungimento delle numerosità campionarie, dagli elenchi di dettaglio predisposti periodicamente dal Centro di Referenza e trasmessi dalla UO Veterinaria ai Servizi Veterinari delle ATS coinvolte.

- ii. Per ogni allevamento selezionato di cui ai precedenti punti dovrà essere garantito il prelievo di almeno 10 tamponi tracheali da soggetti morti per cause naturali il giorno del campionamento (o in loro assenza deceduti i giorni immediatamente precedenti) e/o animali sintomatici o disvitali.



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE
Ufficio 3 - Sanità animale, direzione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e Sistema I&R.

Alle Regioni
Piemonte
Lombardia
Veneto
Friuli Venezia Giulia
Emilia Romagna
Assessorati sanità
Servizi veterinari

e.p.c CRN IA/ND
c/o IZS delle Venezie
Legnaro (PD)

OGGETTO: ulteriori misure di controllo e prevenzione dell'Influenza aviaria in alcune zone a rischio del Nord Italia

In riferimento alla evoluzione della situazione epidemiologica dell'IA nel nord Italia si comunica che nel corso della riunione della UCC tenutasi il 02 febbraio 2026 sono state condivise specifiche misure di intervento per fare fronte alla ulteriore diffusione della malattia anche in considerazione dell'evoluzione della situazione epidemiologica dei focolai negli ultimi 10 giorni sia nei tacchini da carne sia nelle ovaiole.

Sulla base di quanto emerso nella UCC si ritiene necessario rafforzare la sorveglianza nelle zone attualmente più a rischio prevedendo un monitoraggio straordinario da attuare fino alla fine di febbraio 2026 in una specifica Zona di Attenzione individuata in allegato I.

Tale monitoraggio straordinario va ad integrare le misure che codeste regioni stanno già attuando a seguito della nota DGSAF n. protocollo 2624 del 29/01/26.

Nella Zona di Attenzione dovrà esser effettuato almeno un monitoraggio settimanale (sulla base della valutazione del rischio potrà essere ulteriormente aumentata la frequenza di campionamento) negli allevamenti di tacchini da carne con età superiore a 55 giorni e negli allevamenti di ovaiole seguendo le stesse procedure previste per il monitoraggio in zona B.

Nel rimanente territorio della zona B posto al di fuori della Zona di Attenzione la cadenza dei controlli sarà bisettimanale, sempre in tacchini da carne e ovaiole. Negli allevamenti di broiler situati in Zona B non è previsto un monitoraggio.

Qualora si rilevi una mortalità giornaliera pari o superiore a 2-3 volte a quella del giorno precedente anche non associata a segni clinici quali inappetenza, gruppo fermo, presenza di animali a terra, l'operatore provvederà a comunicare tale riscontro alla ASL affinché effettui un campionamento ufficiale attraverso tamponi tracheali sugli animali deceduti (massimo 20). Tale attività potrà essere effettuata anche per il tramite dei veterinari di filiera in accordo con le ASL competenti per territorio al fine di velocizzare la risposta del laboratorio auspicabile entro le 24 ore dal campionamento.

Per quanto riguarda i controlli pre-moving, dovranno essere mantenuti i medesimi controlli già previsti dai precedenti dispositivi regionali nei territori della zona B mentre in zona A questi

potranno essere attuati in tutta o parte di essa sulla base di una valutazione del rischio condotta dalle regioni.

Le filiere avicole provvedono a disporre macellazioni anticipate per i tacchini da carne, presenti negli stabilimenti posti in Zona di Attenzione indicativamente a 100-110 gg di età per le femmine e 130-140 gg per i maschi da carne o anche in soggetti in una fase antecedente.

Infine e come ugualmente convenuto nella UCC codeste regioni e come già più volte ribadito nei precedenti decreti dirigenziali di questa Direzione generale le regioni potranno delegare i veterinari di filiera e eventualmente liberi professionisti all'esecuzione dei controlli previsti nella presente nota a condizione che le prove diagnostiche siano effettuate in laboratori ufficiali.

Si ringrazia per l'attenzione e si rimane a disposizione per ogni chiarimento.


IL DIRETTORE GENERALE

*Dott. Giovanni Filippini



GIOVANNI
FILIPPINI
05.02.2026
15:42:58
GMT+01:00

Allegato I Zona di attenzione.



Comuni in ZA

*Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.Lgs 07.03 2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Direttore dell'Ufficio: Dott. L. Ruocco – l.ruocco@sanita.it - tel. 06.59946755

Referente del procedimento: Dott. Andrea Maroni Ponti - a.maroni@sanita.it - telefono ufficio 0659946814

Posta certificata: dgsa@postacert.sanita.it

| Regione | Provincia | Comune | Codice ISTAT | Zona | Note |
|-----------|-----------|----------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------------|
| Lombardia | Brescia | Lonato del Garda | 017092 | Zona attenzione | Territorio comunale a sud dell'autostrada A4 |
| Lombardia | Brescia | Pozzologo | 017151 | Zona attenzione | |
| Lombardia | Mantova | Castel d'Ario | 020014 | Zona attenzione | |
| Lombardia | Mantova | Castelbelforte | 020013 | Zona attenzione | |
| Lombardia | Mantova | Castiglione delle Stiviere | 020017 | Zona attenzione | |
| Lombardia | Mantova | Cavriana | 020018 | Zona attenzione | |
| Lombardia | Mantova | Goito | 020026 | Zona attenzione | |
| Lombardia | Mantova | Guidizzolo | 020028 | Zona attenzione | |
| Lombardia | Mantova | Marmirolo | 020033 | Zona attenzione | |
| Lombardia | Mantova | Medole | 020034 | Zona attenzione | |
| Lombardia | Mantova | Monzambano | 020036 | Zona attenzione | |
| Lombardia | Mantova | Ponti sul Mincio | 020044 | Zona attenzione | |
| Lombardia | Mantova | Porto Mantovano | 020045 | Zona attenzione | |
| Lombardia | Mantova | Roverbella | 020053 | Zona attenzione | |
| Lombardia | Mantova | San Giorgio Bigarello | 020057 | Zona attenzione | |
| Lombardia | Mantova | Solferino | 020063 | Zona attenzione | |
| Lombardia | Mantova | Villimpenta | 020068 | Zona attenzione | |
| Lombardia | Mantova | Volta Mantovana | 020070 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Albaredo d'Adige | 023002 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Angiari | 023003 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Arcole | 023004 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Belfiore | 023007 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Bevilacqua | 023008 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Bonavigo | 023009 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Boschi Sant'Anna | 023010 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Bovolone | 023012 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Buttapietra | 023016 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Caldiero | 023017 | Zona attenzione | Territorio comunale a sud dell'autostrada A4 |
| Veneto | Verona | Casaleone | 023019 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Castagnaro | 023020 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Castel d'Azzano | 023021 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Castelnuovo del Garda | 023022 | Zona attenzione | Territorio comunale a sud dell'autostrada A4 |
| Veneto | Verona | Cerea | 023025 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Cologna Veneta | 023027 | Zona attenzione | |

| Regione | Provincia | Comune | Codice ISTAT | Zona | Note |
|---------|-----------|--------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------------|
| Veneto | Verona | Colognola ai Colli | 023028 | Zona attenzione | Territorio comunale a sud dell'autostrada A4 |
| Veneto | Verona | Concamarise | 023029 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Erbè | 023032 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Gazzo Veronese | 023037 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Isola della Scala | 023040 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Isola Rizza | 023041 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Lavagno | 023042 | Zona attenzione | Territorio comunale a sud dell'autostrada A4 |
| Veneto | Verona | Legnago | 023044 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Minerbe | 023048 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Monteforte d'Alpone | 023050 | Zona attenzione | Territorio comunale a sud dell'autostrada A4 |
| Veneto | Verona | Mozzecane | 023051 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Nogara | 023053 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Nogarole Rocca | 023054 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Oppeano | 023055 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Palù | 023056 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Peschiera del Garda | 023059 | Zona attenzione | Territorio comunale a sud dell'autostrada A4 |
| Veneto | Verona | Povegliano Veronese | 023060 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Pressana | 023061 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Ronco all'Adige | 023064 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Roverchiara | 023065 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Roveredo di Guà | 023066 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Salizzole | 023068 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | San Bonifacio | 023069 | Zona attenzione | Territorio comunale a sud dell'autostrada A4 |
| Veneto | Verona | San Giovanni Lupatoto | 023071 | Zona attenzione | Territorio comunale a sud dell'autostrada A4 |
| Veneto | Verona | San Martino Buon Albergo | 023073 | Zona attenzione | Territorio comunale a sud dell'autostrada A4 |
| Veneto | Verona | San Pietro di Morubio | 023075 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Sanguinetto | 023072 | Zona attenzione | |

| Regione | Provincia | Comune | Codice ISTAT | Zona | Note |
|---------|-----------|-----------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------------|
| Veneto | Verona | Soave | 023081 | Zona attenzione | Territorio comunale a sud dell'autostrada A4 |
| Veneto | Verona | Sommacampagna | 023082 | Zona attenzione | Territorio comunale a sud dell'autostrada A4 |
| Veneto | Verona | Sona | 023083 | Zona attenzione | Territorio comunale a sud dell'autostrada A4 |
| Veneto | Verona | Sorgà | 023084 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Terrazzo | 023085 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Trevenzuolo | 023088 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Valeggio sul Mincio | 023089 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Verona | 023091 | Zona attenzione | Territorio comunale a sud dell'autostrada A4 |
| Veneto | Verona | Veronella | 023092 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Vigasio | 023094 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Villa Bartolomea | 023095 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Villafranca di Verona | 023096 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Zevio | 023097 | Zona attenzione | |
| Veneto | Verona | Zimella | 023098 | Zona attenzione | |

Protocollo G1.2026.0006926 del 12/02/2026

AI DIPARTIMENTI VETERINARI E SAOA
ATS DI REGIONE LOMBARDIA

ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E
FILIERE AVICOLE

COLDIRETTI LOMBARDIA
CIA LOMBARDIA
COPAGRI
CONFAGRICOLTURA LOMBARDIA
ARAL
ASSOAVI
GOBBI FRATTINI
UNAITALIA
AMADORI
VERONESI
NOSTRANELLO
POLLOMONTEVERDE
ANSPAR

e, p.c.

AL MINISTERO DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE
ANIMALE - UFFICIO 3

ALLA DIREZIONE GENERALE
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE
E FORESTE ANDREA MASSARI

AI RESPONSABILI SERVIZI VETERINARI
REGIONI E PP.AA.

AL COMANDO REGIONALE
CC FORESTALE LOMBARDIA

AL CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE
PER L'INFLUENZA AVIARIA (CRN-IA)
IZS DELLE VENEZIE

IZSLER

OEVRL

Oggetto: Decreto Regionale n. 1805 del 12/02/2026 – rettifica dell'allegato 1 all'allegato A del Decreto n. 1572 del 09/02/2026.

In riferimento alla nota protocollo G1.2026.0006345 del 09/02/2026, si invia il decreto n. 1805 del 12/02/2026 di rettifica dell'Allegato 1 all'Allegato A del decreto n.1572 del 09/02/2026.

Si trasmette inoltre l'Allegato A consolidato con le modifiche apportate.

Scusandosi per il disagio, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente
FRANCESCO MARASCHI

All.: - Decreto n. 1805 del 12/02/2026
- Allegato A

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato digitalmente e conservato presso l'Ente.

Referente per l'istruttoria della pratica: Claudia Nassuato Tel. 02/6765.6707



Regione Lombardia

DECRETO N. 1805

Del 12/02/2026

Identificativo Atto n. 180

DIREZIONE GENERALE WELFARE

Oggetto

RETTIFICA DELL' ALLEGATO 1 ALL'ALLEGATO A AL DECRETO N.1572 DEL 09/02/2026

L'atto si compone di 6 pagine di cui
0 pagine di allegati parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA U.O. VETERINARIA

VISTI:

- il Regolamento 429/2016/UE (Regolamento di Sanità Animale, "Animal Health Law"), il quale stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo;
- il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

VISTI inoltre,

- il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136, che adegua e raccorda la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo alle disposizioni del Regolamento 429/2016/UE;
- il Decreto del Ministero della Salute 30 maggio 2023 recante "Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli" ed in particolare l'articolo 3, comma 4;
- il D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 220, recante "Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135 e 136, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012";

VISTO il decreto n.1572 del 09/02/2026 con il quale sono state approvate, nell'Allegato A, le nuove "MISURE STRAORDINARIE DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO PER PREVENIRE L'INTRODUZIONE E L'ULTERIORE DIFFUSIONE DELL'INFLUENZA AVIARIA AD ALTA PATOGENICITÀ (HPAI) SUL TERRITORIO REGIONALE";

CONSIDERATO che il suddetto decreto n.1572 nell'Allegato 1 all'Allegato A, riporta un refuso nelle indicazioni relative a procedure e modalità di campionamento per l'invio di pollame vivo o da macello;

RITENUTO pertanto necessario rettificare l'Allegato 1 all'Allegato A del decreto n.1572 del 09/02/2026, come di seguito indicato:

Allegato 1 - Procedure e modalità di campionamento per l'invio di pollame vivo o da macello

*L'invio agli impianti di macellazione di tacchini, ovaiole e anatidi provenienti **da stabilimenti posti in Zona di Attenzione (ZA) e nelle Zone B**, nonché l'invio di pollastre di ovaiole per uova da consumo **provenienti da Zona A e B e destinate***



Regione Lombardia

all'accasamento in Zona B, è vincolato all'esecuzione, con esito favorevole, del seguente protocollo:

- **gli animali provenienti da allevamenti siti in Zona B** devono essere sottoposti a visita clinica, e contestuale prelievo dei campioni di seguito riportati, nelle 72 ore precedenti il primo carico per il macello. Successivamente, la visita clinica ed il prelievo dei campioni andranno ripetuti ogni 72 ore fino alla fine del carico.
- **dagli stabilimenti siti in ZA**, l'invio di tacchini da carne, ovaiole a fine ciclo e anatidi verso impianti di macellazione e la movimentazione di pollastre è subordinato all'effettuazione, con esito favorevole, di una visita clinica ufficiale nelle 48 ore precedenti il primo carico e prelievo dei campioni di seguito riportati; sia la visita clinica che il campionamento sugli animali (con un massimo di 10 soggetti) dovranno essere ripetuti ogni 48 ore fino alla fine del carico.

I campioni effettuati il venerdì valgono per i carichi che si concludono nella mattina del lunedì successivo.

Il set di campioni standard per i test virologici è costituito da:

- I. almeno 20 tamponi tracheali per capannone, fino a un massimo di 120 per allevamento, equamente distribuiti. Se trattasi di primo campionamento per il macello: prelievo in animali morti di recente (almeno 5 per capannone o tutti se meno di 5, e non meno di 20, o tutti se meno di 20, per allevamento) e in soggetti in vita, privilegiando animali malati o moribondi e abbattuti in modo eutanasico, fino a raggiungere il numero stabilito. Per i campionamenti successivi al primo: prelievo nei soggetti morti il giorno del prelievo o, in assenza di questi, morti il giorno precedente (almeno 5 per capannone, o comunque tutti i morti se meno di 5).
- II. per i campionamenti negli allevamenti di oche e anatre dovranno essere effettuati 30 tamponi tracheali e 30 tamponi cloacali per capannone, privilegiando i soggetti deceduti e malati.
- III. il campionamento dagli animali morti dovrà essere effettuato inserendo il tampone nella trachea assicurandosi di raccogliere sufficiente materiale e limitando, per quanto possibile, la presenza di sangue nel tampone.

Qualsiasi anomalia della situazione sanitaria o aumento della mortalità riscontrata durante la movimentazione di volatili appartenenti a qualsiasi categoria produttiva, deve portare alla interruzione del carico e l'esecuzione di controlli ufficiali.

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";



Regione Lombardia

RICHIAMATI:

- il "Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura", di cui alla DCR n. XII/42 del 20 giugno 2023, in particolare l'Obiettivo Strategico 2.3.12 "Potenziare gli interventi rivolti al benessere e alla sanità animale";
- il "Piano sociosanitario integrato lombardo 2024-2028", strumento di programmazione unico e integrato del sistema sociosanitario regionale, approvato con DCR n. 395/2024;
- le "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2025" di cui alla DGR n. 3720/2024;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028, di cui alla DGR n. 5679 del 29 gennaio 2026, che definisce la strategia regionale di prevenzione dei fenomeni corruttivi e gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013;
- le "Linee di indirizzo per la redazione del piano integrato aziendale della prevenzione veterinaria, ai sensi del reg. (UE) 2017/625 – Anno 2025", di cui al Decreto n. 2736/2025;

VISTE:

- la Legge Regionale 7 luglio 2008, n. 20 recante "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;
- la Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e recante "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità", che disciplina il Servizio Sanitario Regionale;

DECRETA

- 1) **di procedere**, per le motivazioni già espresse in premessa, alla rettifica dell'Allegato 1 all'Allegato A del decreto n.1572 del 09/02/2026, come di seguito indicato;

Allegato 1 - Procedure e modalità di campionamento per l'invio di pollame vivo o da macello

L'invio agli impianti di macellazione di tacchini, ovaiole e anatidi provenienti **da stabilimenti posti in Zona di Attenzione (ZA) e nelle Zone B**, nonché l'invio di pollastre di ovaiole per uova da consumo **provenienti da Zona A e B e destinate all'accasamento in Zona B**, è vincolato all'esecuzione, con esito favorevole, del seguente protocollo:



Regione Lombardia

- **gli animali provenienti da allevamenti siti in Zona B** devono essere sottoposti a visita clinica, e contestuale prelievo dei campioni di seguito riportati, nelle 72 ore precedenti il primo carico per il macello. Successivamente, la visita clinica ed il prelievo dei campioni andranno ripetuti ogni 72 ore fino alla fine del carico.
- **dagli stabilimenti siti in ZA**, l'invio di tacchini da carne, ovaiole a fine ciclo e anatidi verso impianti di macellazione e la movimentazione di pollastre è subordinato all'effettuazione, con esito favorevole, di una visita clinica ufficiale nelle 48 ore precedenti il primo carico e prelievo dei campioni di seguito riportati; sia la visita clinica che il campionamento sugli animali (con un massimo di 10 soggetti) dovranno essere ripetuti ogni 48 ore fino alla fine del carico.

I campioni effettuati il venerdì valgono per i carichi che si concludono nella mattina del lunedì successivo.

Il set di campioni standard per i test virologici è costituito da:

- I. almeno 20 tamponi tracheali per capannone, fino a un massimo di 120 per allevamento, equamente distribuiti. Se trattasi di primo campionamento per il macello: prelievo in animali morti di recente (almeno 5 per capannone o tutti se meno di 5, e non meno di 20, o tutti se meno di 20, per allevamento) e in soggetti in vita, privilegiando animali malati o moribondi e abbattuti in modo eutanasico, fino a raggiungere il numero stabilito. Per i campionamenti successivi al primo: prelievo nei soggetti morti il giorno del prelievo o, in assenza di questi, morti il giorno precedente (almeno 5 per capannone, o comunque tutti i morti se meno di 5).
- II. per i campionamenti negli allevamenti di oche e anatre dovranno essere effettuati 30 tamponi tracheali e 30 tamponi cloacali per capannone, privilegiando i soggetti deceduti e malati.
- III. il campionamento dagli animali morti dovrà essere effettuato inserendo il tampone nella trachea assicurandosi di raccogliere sufficiente materiale e limitando, per quanto possibile, la presenza di sangue nel tampone.

Qualsiasi anomalia della situazione sanitaria o aumento della mortalità riscontrata durante la movimentazione di volatili appartenenti a qualsiasi categoria produttiva, deve portare alla interruzione del carico e l'esecuzione di controlli ufficiali.

- 2) **di attestare** che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 26 del d.lgs. 33/2013;
- 3) **di stabilire** che le misure previste dal presente provvedimento sono direttamente applicabili, restano in vigore fino al 28/02/2026, e potranno essere prorogate o modificate sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica;



Regione Lombardia

- 4) **di pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) nonché sul portale istituzionale della Regione Lombardia.

Il Dirigente
FRANCESCO MARASCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Allegato A

MISURE STRAORDINARIE DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO PER PREVENIRE L'INTRODUZIONE E L'ULTERIORE DIFFUSIONE DELL'INFLUENZA AVIARIA AD ALTA PATOGENICITÀ (HPAI) SUL TERRITORIO REGIONALE

A) Misure da applicare in Zona di Attenzione (ZA)

Fatte salve le disposizioni vigenti nelle ZP/ZS ai sensi del Reg (UE) 2020/687 e quanto già previsto dalla D.g.r. 6 luglio 2020 - n. XI/3333,

1. nei comuni della Regione Lombardia, ricadenti nella Zona Attenzione, di cui all'Allegato 1 del Dispositivo Dirigenziale del Ministero della Salute recante istituzione di una Zona di Attenzione per influenza aviaria ad alta patogenicità protocollo n. 0003757-06/02/2026-DGSA-MDS-P, di seguito definita ZA, dovranno essere adottate le seguenti misure:
 - a. censimento del pollame negli allevamenti avicoli ordinari;
 - b. chiusura di tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività degli allevamenti all'aperto; esclusivamente per gli allevamenti avicoli familiari, qualora ciò non sia realizzabile o in caso di compromissione del benessere, adozione di ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;
 - c. pulizia e disinfezione accurata di tutti gli automezzi destinati al trasporto di animali vivi e di prodotti di origine avicola, prima e dopo ogni utilizzo, con particolare attenzione a ruote, gabbie e superfici contaminate;
 - d. gli automezzi devono trasportare una singola partita di animali o prodotti destinata a un singolo stabilimento. Qualora ciò non fosse possibile, la filiera deve predisporre e comunicare al Servizio Veterinario della ATS competente per territorio sullo stabilimento di partenza, le modalità operative tali da garantire un livello adeguato di biosicurezza;
 - e. l'uscita dall'azienda di carcasse, mangimi, lettiere, pollina, concime o qualsiasi altro materiale suscettibile di trasmettere il virus è consentita solo previa applicazione di idonee misure di biosicurezza atte a ridurre al minimo il rischio di diffusione;
 - f. verifica della piena efficacia delle misure di biosicurezza, con particolare attenzione ai sistemi di disinfezione, al rispetto dei tempi di contatto dei disinfettanti, all'uso corretto delle zone filtro e alla disponibilità di calzature dedicate o dispositivi equivalenti;
 - g. le vaccinazioni, somministrazioni di farmaci e interventi sugli animali negli allevamenti di tacchini possono essere effettuati solo da personale interno; in caso contrario, il personale esterno deve essere registrato come previsto dal D.M. 30 maggio 2023;
 - h. il carico al macello deve essere effettuato da personale interno, o in alternativa da squadre esterne preventivamente registrate dall'operatore e autorizzate dalla ATS. Le filiere devono garantire l'applicazione di idonee misure di biosicurezza per ridurre al minimo il rischio di introduzione di virus influenzali nei giorni in cui si effettuano i carichi degli animali per il macello
2. nel territorio della ZA sono vietate fiere, mostre e mercati di pollame e altri volatili in cattività delle specie appartenenti alla categoria del pollame (Allegato I, parte B, Reg. (UE) 2016/429). È altresì vietata la movimentazione di dette specie, allevate nella ZA, verso manifestazioni ubicate al di fuori della ZA.
3. è vietato il rilascio di selvaggina da penna per il ripopolamento all'interno della ZA e proveniente dalla ZA (anche se destinato all'esterno di tale Zona), salvo le attività di reintroduzione di specie autoctone a fini di

conservazione della biodiversità, di esercitazione per cani da caccia e la pronta caccia, previa valutazione da parte dei Servizi Veterinari delle ATS competenti;

4. l'accasamento negli allevamenti di tacchini da carne è subordinato a nulla osta, rilasciato, a fronte di apposita richiesta, in accordo alla D.g.r. 6 luglio 2020 - n. XI/3333, in presenza di esito favorevole di un controllo ufficiale, effettuato da non più di 12 mesi e in ogni caso di variazione strutturale o gestionale, di verifica del rispetto delle misure di biosicurezza di cui al D.M. 30 maggio 2023; Le ATS, sulla base della conoscenza della propria realtà territoriale, possono comunque prevedere che l'accasamento in allevamenti che hanno evidenziato precedenti non conformità "maggiori" o positività per HPAI nella precedente stagione epidemica (2024-2025) sia vincolato all'effettuazione di un controllo favorevole per biosicurezze pre accasamento: in tal caso, procederanno ad apporre in BDN il blocco dell'accasamento, fino all'effettuazione del controllo favorevole;
5. è vietato l'accasamento a sessi misti negli allevamenti di tacchini da carne;
6. Sono vietate le operazioni di sfoltimento negli allevamenti di broiler, salvo quelle finalizzate allo svuotamento completo entro 14 giorni; in ogni caso, per tutti gli allevamenti di broiler, è consentito un solo sfoltimento per capannone ininterrotto; l'ultimo ritiro di ogni capannone deve concludersi entro le 48 ore. Qualsiasi anomalia dello stato sanitario o aumento della mortalità deve portare all'immediata interruzione del carico e l'esecuzione di controlli ufficiali;
7. in deroga al punto precedente, le ATS possono valutare ed eventualmente autorizzare tempistiche diverse di svuotamento negli allevamenti di polli da carne, limitatamente a specifiche realtà produttive, subordinatamente all'adozione di protocolli di biosicurezza rafforzati;
8. dagli stabilimenti siti in ZA, l'invio di tacchini da carne, ovaiole a fine ciclo e anatidi verso impianti di macellazione e la movimentazione di pollastre è subordinato all'effettuazione, con esito favorevole, di una visita clinica ufficiale nelle 48 ore precedenti il primo carico e prelievo ufficiale per la ricerca del virus secondo le modalità riportate in **Allegato 1**;
9. il carico di tutti gli animali di cui alla lettera precedente deve avvenire preferibilmente entro le 96 ore;
10. Le filiere provvedono a disporre macellazioni anticipate per i tacchini da carne, indicativamente a 100-110 gg di età per le femmine e 130-140 gg per i maschi da carne o anche in soggetti in una fase antecedente. La macellazione deve avvenire sulla base di una programmazione prontamente comunicata all'ATS competente per territorio sull'allevamento di provenienza in modo da poter assicurare i campionamenti dovuti;
11. il trasporto della pollina e dei materiali organici provenienti da allevamenti siti in ZA deve essere effettuato in contenitori chiusi e coperti, evitando percorsi in prossimità di altri allevamenti avicoli.

B) Misure di riduzione del rischio di diffusione dell'influenza aviaria nelle zone A e B

Fatto salvo quanto indicato al paragrafo precedente per gli allevamenti ricadenti in ZA e le disposizioni vigenti nelle ZP/ZS ai sensi del Reg (UE) 2020/687 e quanto previsto dalla D.g.r. 6 luglio 2020 - n. XI/3333, negli allevamenti avicoli siti nei Comuni ricompresi nella "Zona ad alto rischio di introduzione e diffusione" e nella "zona ad alto rischio di introduzione e di maggior diffusione" di cui alla medesima D.g.r. 6 luglio 2020 - n. XI/3333, come da ultimo confermate dalla nota Protocollo G1.2022.0047965 del 21/11/2022, di seguito definite zone A e B

1. Il Servizio veterinario dell'ATS territorialmente competente verifica e garantisce quanto segue:
 - a) negli allevamenti avicoli ordinari, inclusi gli allevamenti di selvaggina da penna, siti nelle **zone B** obbligo di **detenzione al chiuso** di tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività degli allevamenti all'aperto;

- b) negli allevamenti avicoli familiari siti nelle **zone B**, detenzione al chiuso o qualora ciò non sia realizzabile o in caso di compromissione del benessere, adozione delle misure volte a ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici in accordo a quanto previsto dalla D.g.r. 6 luglio 2020 - n. XI/3333 e dal Decreto 30 maggio 2023;
- c) **divieto di svolgimento di fiere, esposizioni, mostre e mercati di pollame in zona B**; è fatta salva facoltà, in accordo all'evoluzione della situazione epidemiologica, di estendere tale divieto alla zona A con apposita comunicazione della UO Veterinaria della DG Welfare di Regione Lombardia. Il divieto non si applica in caso di sola esposizione/vendita di volatili di cui all'allegato 1, parte B del Regolamento (UE) 2016/429;
- d) **divieto di partecipazione di pollame proveniente dalla zona B** a fiere, esposizioni, mostre e mercati in territori esterni alla zona B; è fatta salva facoltà, in accordo all'evoluzione della situazione epidemiologica, di estendere tale divieto alla zona A con apposita comunicazione della UO Veterinaria della DG Welfare di Regione Lombardia. Il divieto non si applica a volatili di cui all'allegato 1, parte B del Regolamento (UE) 2016/429;
- e) **l'accasamento dei tacchini** da carne nelle zone a rischio, nel rispetto di quanto già previsto alla sezione d) della D.g.r. 6 luglio 2020 - n. XI/3333, in conformità alla nota DGSAF 0026739 del 06/09/2024 punto 4, è autorizzato nel rispetto dei seguenti requisiti:
 - i. per aree omogenee, quali definite all'allegato A11 alla D.g.r. 19 settembre 2016 - n. X/5586 e richiamate dalla D.g.r. 6 luglio 2020 - n. XI/3333, Piano regionale di controllo e sorveglianza dell'influenza aviaria, in maniera da evitare una eccessiva concentrazione di animali sensibili all'influenza aviaria nel periodo a maggior rischio; le filiere provvedono ad una programmazione mensile da trasmettere alla UO Veterinaria che provvede a trasmetterle ai Servizi Veterinari delle ATS competenti;
 - ii. subordinato a nulla osta, rilasciato a fronte di apposita richiesta, in accordo alla D.g.r. 6 luglio 2020 - n. XI/3333, in presenza di esito favorevole di un controllo ufficiale, effettuato da non più di 12 mesi e in ogni caso di variazione strutturale o gestionale, di verifica del rispetto, da parte dell'operatore, delle misure di biosicurezza di cui al D.M. 30 maggio 2023; Le ATS, sulla base della conoscenza della propria realtà territoriale, possono comunque prevedere che l'accasamento in allevamenti che hanno evidenziato precedenti non conformità "maggiori" o positività per HPAI nella precedente stagione epidemica (2024-2025) sia vincolato all'effettuazione di un controllo favorevole per biosicurezza pre accasamento: in tal caso, procederanno ad apporre in BDN il blocco dell'accasamento, fino all'effettuazione del controllo favorevole;
- f) in zona B, le **vaccinazioni e la somministrazione di farmaci** negli allevamenti di tacchini e pollastre sono effettuate solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'allevatore dovrà provvedere alla registrazione di tutto il personale esterno impiegato in tale attività come previsto dal D.M. 30 maggio 2023 "Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli";
- g) l'invio agli impianti di **macellazione di tacchini, ovaiole e anatidi** provenienti da stabilimenti posti in **zona B**, nonché l'invio di **pollastre ovaiole per uova da consumo, provenienti da zone A e B** e destinate all'accasamento in zona B, è vincolato all'esecuzione con esito favorevole di visite cliniche e campionamenti secondo il protocollo di cui all'**Allegato 1**;
- h) in **zona B**, il **carico al macello** viene effettuato solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'allevatore dovrà garantire l'individuazione di ogni singolo componente nonché le registrazioni previste dal citato D.M. 30 maggio 2023 di tutto il

personale impiegato in tale attività e ad eventuali soggetti terzi fornitori di servizi che hanno in carico tale personale;

- i) **Divieto di sfoltimento** negli allevamenti di broiler in zona B, salvo quando finalizzato allo svuotamento completo dell'allevamento entro un tempo massimo di 14 giorni. Sono escluse dai suddetti tempi di svuotamento le aziende di broiler nei cui cicli siano previsti solo due tempi di carico per azienda in unica soluzione (ad esempio carico femmine/pollo leggero e carico maschi/pollo pesante). Qualsiasi anomalia dello stato sanitario o aumento della mortalità deve portare all'immediata interruzione del carico e l'esecuzione di controlli ufficiali;
- j) In deroga alla precedente lettera i, le ATS possono autorizzare tempistiche di svuotamento diverse, limitatamente a specifiche e circoscritte realtà di filiera che non possano rispettare i vincoli indicati ai commi precedenti, stabilendo adeguati protocolli di biosicurezza da seguire.

2. **L'immissione e movimentazione della selvaggina da penna** nelle Zone B, diverse dalla ZA, è così di seguito regolata:

- a) i rilasci di selvaggina da penna all'interno delle Zone B, diverse dalla ZA, sono consentiti e dovranno essere effettuati in accordo con l'autorità competente locale; sono escluse le attività di reintroduzione di specie autoctone per la salvaguardia della biodiversità, per esercitazioni di cani da caccia e la pronta caccia;
- b) l'immissione e la movimentazione di partite di selvaggina da penna provenienti da zona B, diversa dalla ZA, è consentita a condizione che provengano da stabilimenti che non allevano o detengono altro pollame o volatili in cattività e previa effettuazione con esito favorevole dei seguenti controlli:
 - i. 20 tamponi tracheali da altrettanti soggetti vivi, privilegiando quelli con sintomi e/o disvitali;
 - ii. 5 tamponi tracheali da altrettanti soggetti deceduti (se presenti), per voliera (o area in cui è confinato uno specifico gruppo separato dagli altri);
 - iii. i campionamenti di cui ai punti precedenti hanno una validità di 7 giorni, purché in questo lasso di tempo non si siano verificate variazioni della situazione sanitaria dell'allevamento (es. sintomatologia sospetta, incremento significativo della mortalità, ecc.);

E' fatta salva facoltà di estendere tali misure a seguito dell'eventuale aggravamento della situazione epidemiologica per HPAI, con apposita comunicazione della UO Veterinaria della DG Welfare della Regione Lombardia.

C) Monitoraggio straordinario dell'influenza aviaria in ZA e Zona B

1. negli allevamenti di tacchini da carne, pollastre, ovaiole in fase di deposizione, presenti nella zona B e nella ZA, è disposto un monitoraggio straordinario secondo le modalità indicate nell'Allegato 3. A seguito dell'eventuale aggravamento della situazione epidemiologica per HPAI, l'attività di monitoraggio straordinario potrà, sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica nel territorio regionale e sentito OEVR, essere rimodulata e eventualmente estesa anche agli allevamenti siti in zona A, con apposita comunicazione della UO Veterinaria della DG Welfare della Regione Lombardia;
2. Ai fini dei campionamenti ufficiali effettuati nell'ambito del monitoraggio le ATS possono avvalersi della collaborazione dei veterinari di filiera e dei veterinari liberi professionisti.

D) Ulteriori indicazioni per il territorio regionale

1. Su tutto il territorio regionale, ai fini della **gestione dei ricoveri di volatili nei CRAS, dei fenomeni di moria massiva nei volatili**, in accordo alla nota MdS 37749 del 23/12/2024 Influenza aviaria, dovranno essere applicate le seguenti procedure:
 - a) Controlli di volatili appartenenti a specie target (uccelli acquatici e rapaci) ricoverati nei CRAS secondo le seguenti indicazioni:
 - i. i volatili delle specie target all'influenza aviaria che al momento del loro conferimento siano feriti o malati o, anche durante le fasi stesse di ricovero, manifestino sintomatologia riconducibile a HPAI (sintomatologia nervosa, difficoltà respiratoria, depressione del sensorio), devono essere sottoposti a tamponi tracheali o cloacali;
 - ii. le ATS concordano con gli operatori del Centro le modalità di ritiro e conferimento dei campioni all'IZS competente al fine di assicurare la comunicazione dell'esito diagnostico entro 48-72 ore dall'ingresso dell'animale nel CRAS. In attesa dell'esito di tali esami, i volatili campionati devono rimanere confinati in una parte isolata del Centro (struttura di quarantena) al fine di evitare il contatto con le altre specie selvatiche (volatili, mammiferi carnivori, suidi);
 - iii. le ATS, anche avvalendosi della collaborazione di un veterinario della struttura, in caso di ricovero di volatili o mammiferi carnivori con sintomatologia sospetta di HPAI (in particolare sintomi nervosi), valutano la necessità di procedere alla loro eutanasia sulla base di valutazioni riguardanti il benessere dell'animale, il rischio di introduzione e diffusione della malattia, nonché la disponibilità di strutture di quarantena adeguate a ridurre il rischio di trasmissione della HPAI agli altri animali ospitati nel Centro. Le carcasse dei soggetti con sospetta HPAI deceduti o soppressi vanno prontamente inviati all'IZS competente per la ricerca del virus.
 - iv. quanto sopra va applicato con la massima attenzione quando la sintomatologia sospetta riguarda volatili appartenenti alla famiglia dei Laridi o altre specie che risultino colpite frequentemente da casi di HPAI (es. cigni, oche, gru);
 - b) In presenza di morie di uccelli selvatici accompagnate dalla presenza o meno di volatili con sintomatologia sospetta, dovranno essere attuate le seguenti misure:
 - i. prelievo di un numero rappresentativo di soggetti morti (con un massimo di 10 animali) a fini diagnostici laddove il fenomeno di moria osservato sia ascrivibile ad un singolo evento;
 - ii. soppressione dei volatili con sintomi sospetti di HPAI;
 - iii. in deroga ai punti precedenti, per specie di particolare valore biologico, è possibile valutare con la ATS di competenza il ricovero presso strutture apposite, dotate di locali di quarantena;
 - iv. rimozione dei soggetti morti e, per quanto possibile, del guano nell'area in cui si è verificato il fenomeno di mortalità massiva.
2. I Servizi Veterinari delle ATS provvedono ad effettuare negli allevamenti avicoli del territorio regionale le **verifiche delle misure biosicurezza** di cui al D.M. 30/05/2023 sulla base della programmazione di cui alla D.g.r. 6 luglio 2020 - n. XI/3333 e al Decreto n. 2736 del 28/02/2025 - Linee di indirizzo per la redazione del piano integrato aziendale della prevenzione veterinaria, ai sensi del Reg (UE) 2017/625 – anno 2025, nelle more della nuova programmazione regionale;

E) Preparazione all'emergenza attraverso l'organizzazione e attuazione dei piani di abbattimento e smaltimento

- i. Ai fini dell'abbattimento degli animali nell'ambito della gestione della IA, le ATS si avvalgono della ditta aggiudicataria della fornitura per l'acquisizione di servizi finalizzati a contrastare l'insorgenza di focolai delle malattie diffuse del bestiame comprese l'influenza aviaria e la peste suina africana – regioni Emilia-Romagna e Lombardia, aderendo alla Convenzione di IntercentER “Servizi contro l'insorgenza di focolai delle malattie diffuse del bestiame - ARIA_2023_061 attivata in data 9/8/2024; le ATS inoltre stipulano contratti attuativi per il servizio di trasporto e smaltimento delle carcasse presso impianti riconosciuti ai sensi del Reg (CE) 1069/2009 valendosi dell'Accordo Quadro aggiudicato con deliberazione n. 379 del 4.9.24 di ATS Valpadana in qualità di capofila per le ATS di Regione Lombardia, nelle more di ulteriore procedura attivata da ARIA;
- ii. Nell'ambito delle operazioni di abbattimento, le ATS devono inoltre fare riferimento a quanto indicato nelle Linee guida per la gestione delle emergenze epidemiche e non epidemiche dei Dipartimenti Veterinari e Sicurezza alimenti di Origine Animale revisione 2020” adottate con Decreto della DG Welfare della Regione Lombardia n. 13275 del 04.11.2020, trasmesso con nota prot. n. G1.2020.0039106 del 16.11.2020 e alla nota protocollo G1.2025.0000540 del 09/01/2025

F) Rilevamento precoce dei casi sospetti HPAI negli allevamenti avicoli

1. La registrazione della mortalità in allevamento prevista dal D.M. 30/05/2023 deve consentire di distinguere il numero di soggetti morti naturalmente da quelli eventualmente soppressi.
2. Sul territorio regionale e per tutte le specie avicole, qualora in uno stabilimento si verificano le condizioni elencate nell'**Allegato 2**:
 - i. gli operatori e i detentori degli animali devono prontamente segnalare quanto rilevato ad un veterinario ai sensi dell'articolo 6 comma 5 del Decreto Legislativo 5 agosto 2022 n.136;
 - ii. il veterinario, ricevuta la segnalazione, informerà il veterinario ufficiale ed effettuerà ulteriori approfondimenti per escludere l'influenza aviaria incluso il campionamento per l'esecuzione di esami presso un laboratorio ufficiale;
 - iii. ogni variazione secondo i parametri dell'allegato 2 durante le attività di carico per il macello o per le movimentazioni uova deve determinare automaticamente le interruzioni delle attività in attesa del riscontro laboratoristico volto ad escludere la presenza di virus HPAI
3. Nel caso in cui l'operatore sospetti invece l'influenza aviaria sulla base dei sintomi clinici osservati, aumenti della mortalità in relazione alla specie/categoria produttiva ed evidenti modifiche della produzione, in particolare per quanto riguarda i consumi di mangime e acqua e la deposizione delle uova:
 - i. notifica immediatamente il sospetto ad un veterinario Ufficiale ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 5 agosto 2022 n. 136;
 - ii. ricevuta la comunicazione di sospetto di Influenza aviaria, il Servizio veterinario dell'ATS territorialmente competente effettua immediatamente un sopralluogo presso l'azienda sospetta, verificando accuratamente tutti i parametri produttivi e preleva campioni per la ricerca del virus costituiti da almeno 20 tamponi tracheali da soggetti morti e/o sintomatici e disvitali;
 - iii. nel caso in cui non fosse possibile garantire la predetta numerosità campionaria, il campionamento dovrà essere effettuato su tutti i morti e su tutti i soggetti sintomatici presenti;
4. Ciascuna filiera deve essere in possesso di una procedura unica che preveda la gestione dei flussi comunicativi e operativi in presenza di un caso che rientri nella condizione di cui al comma 2 e nei criteri di

cui all'Allegato 2. Nella procedura devono essere chiaramente definite le responsabilità per la segnalazione dei casi al veterinario, la comunicazione interna alla filiera e alla ATS, le modalità di campionamento e l'adozione delle misure preliminari per il contenimento del rischio di diffusione dell'infezione. La procedura deve essere sottoscritta dalla filiera e validata dalla Regione territorialmente competente per la sede amministrativa della stessa; la filiera si impegna a diffonderla al suo interno ai soggetti interessati, inclusi i proprietari di eventuali allevamenti in soccida mediante incontri formativi.

Premesso che sono fatte salve le procedure già trasmesse dalle filiere alla Regione in conformità ai precedenti dispositivi ministeriali, ogni eventuale aggiornamento della procedura dovrà essere comunicato alla Regione territorialmente competente per la sede amministrativa.

5. Al fine di ottimizzare e velocizzare i flussi informativi in caso di sospetto/conferma focolaio HPAI deve essere garantito quanto previsto dalla nota Regionale Protocollo G1.2025.0000540 del 09/01/2025 "Procedure operative e flussi informativi in caso di sospetto/conferma HPAI"
6. Negli allevamenti avicoli dove siano confermati focolai di HPAI, dovrà essere assicurato da parte dell'ATS competente, in accordo alla nota Mds 37749 del 23/12/2024 Influenza aviaria, il campionamento entro 24-48 ore di tamponi tracheali e sangue per analisi sierologiche sugli animali domestici (volatili, mammiferi carnivori, suini, ruminanti, camelidi) eventualmente presenti. Le analisi sierologiche devono essere ripetute dopo 15 giorni

G) Piani di sorveglianza attiva e passiva nei selvatici

1. L'attività di sorveglianza nei confronti della avifauna selvatica, finalizzata all'individuazione precoce della circolazione dei virus HPAI e alla realizzazione di interventi proattivi nella prevenzione di una possibile diffusione del virus agli allevamenti avicoli intensivi, è attuata in Regione Lombardia secondo le disposizioni del Piano regionale di controllo e sorveglianza dell'Influenza Aviaria di cui alla D.g.r. 6 luglio 2020 - n. XI/3333, del Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica di cui al Decreto 13852 del 18/10/2021, delle Linee di indirizzo per il soccorso, recupero, trasporto e smaltimento della fauna selvatica omeoterma sul territorio regionale di cui alla DGR 18 marzo 2019 - n. XI/1389 e della nota regionale protocollo n. G1.2025.0034703 del 08/09/2025.

2. Tali attività consistono in:

- i) esecuzione della sorveglianza attiva nell'avifauna selvatica appartenente agli ordini degli anseriformi e caradriformi
- ii) approfondimenti diagnostici da parte di IZSLER, secondo le modalità della nota del Ministero della Salute protocollo n. 0006310-08/02/2024-DGSAF-MDS, su tutti i richiami vivi deceduti o che mostrano segni clinici, con particolare riferimento a forme nervose, aumento della mortalità, stati di malessere generale, variazioni nel consumo di acqua e mangime:
- iii) approfondimenti diagnostici su soggetti deceduti provenienti dal territorio e/o dai CRAS;
- iv) approfondimenti diagnostici, da parte di IZSLER, nei confronti di carnivori selvatici rinvenuti morti, in particolare nelle zone dove sono stati accertati casi di influenza aviaria in uccelli selvatici, in accordo alle indicazioni della nota di Regione Lombardia protocollo n. 23656 del 17/6/2024

Allegato 1 - Procedure e modalità di campionamento per l'invio di pollame vivo o da macello

L'invio agli impianti di macellazione di tacchini, ovaiole e anatidi provenienti **da stabilimenti posti in Zona di Attenzione (ZA) e nelle Zone B**, nonché l'invio di pollastre di ovaiole per uova da consumo **provenienti da Zone A e B e destinate all'accasamento in Zona B**, è vincolato all'esecuzione, con esito favorevole, del seguente protocollo:

- gli animali provenienti da allevamenti siti in Zona B devono essere sottoposti a visita clinica, e contestuale prelievo dei campioni di seguito riportati, nelle 72 ore precedenti il primo carico per il macello. Successivamente, la visita clinica ed il prelievo dei campioni andranno ripetuti ogni 72 ore fino alla fine del carico.

- dagli stabilimenti siti in ZA, l'invio di tacchini da carne, ovaiole a fine ciclo e anatidi verso impianti di macellazione e la movimentazione di pollastre è subordinato all'effettuazione, con esito favorevole, di una visita clinica ufficiale nelle 48 ore precedenti il primo carico e prelievo dei campioni di seguito riportati; sia la visita clinica che il campionamento sugli animali (con un massimo di 10 soggetti) dovranno essere ripetuti ogni 48 ore fino alla fine del carico.

I campioni effettuati il venerdì valgono per i carichi che si concludono nella mattina del lunedì successivo.

Il set di campioni standard per i test virologici è costituito da:

- i. almeno 20 tamponi tracheali per capannone, fino a un massimo di 120 per allevamento, equamente distribuiti. Se trattasi di primo campionamento per il macello: prelievo in animali morti di recente (almeno 5 per capannone o tutti se meno di 5, e non meno di 20, o tutti se meno di 20, per allevamento) e in soggetti in vita, privilegiando animali malati o moribondi e abbattuti in modo eutanasico, fino a raggiungere il numero stabilito. Per i campionamenti successivi al primo: prelievo nei soggetti morti il giorno del prelievo o, in assenza di questi, morti il giorno precedente (almeno 5 per capannone, o comunque tutti i morti se meno di 5).
- ii. per i campionamenti negli allevamenti di oche e anatre dovranno essere effettuati 30 tamponi tracheali e 30 tamponi cloacali per capannone, privilegiando i soggetti deceduti e malati.
- iii. il campionamento dagli animali morti dovrà essere effettuato inserendo il tampone nella trachea assicurandosi di raccogliere sufficiente materiale e limitando, per quanto possibile, la presenza di sangue nel tampone

Qualsiasi anomalia della situazione sanitaria o aumento della mortalità riscontrata durante la movimentazione di volatili appartenenti a qualsiasi categoria produttiva, deve portare alla interruzione del carico e l'esecuzione di controlli ufficiali.

Allegato 2 - Criteri per l'identificazione di casi che richiedono approfondimenti di laboratorio per la diagnosi differenziale di HPAI (animali con più di due settimane di età).

Questi criteri, individuati sulla base della valutazione oggettiva dei riscontri clinici rilevati durante le recenti epidemie di HPAI e sentiti i veterinari operanti nel settore, sono applicabili nelle diverse categorie produttive a partire dalla seconda settimana di vita:

- **Tacchino.** Uno o più dei seguenti sintomi: rialzo mortalità giornaliera $> 0.2\%$ oppure mortalità 2-3 volte superiore rispetto al giorno precedente nel singolo capannone, inappetenza, gruppo fermo con animali a terra.
- **Gallina ovaioia inclusa la fase pollastra.** Uno o più dei seguenti sintomi: mortalità 2-3 volte superiore al giorno precedente nel singolo capannone, calo produzione di uova, inappetenza, gruppo fermo, animali a terra.
- **Broiler.** Qualora si rilevi una mortalità giornaliera pari o superiore a 2-3 volte a quella del giorno precedente anche non associata a segni clinici quali inappetenza, gruppo fermo, presenza di animali a terra, l'operatore provvederà a comunicare tale riscontro alla ATS affinché effettui un campionamento ufficiale attraverso tamponi tracheali sugli animali deceduti (massimo 20). Tale attività potrà essere effettuata anche per il tramite dei veterinari di filiera in accordo con le ASL competenti per territorio al fine di velocizzare la risposta del laboratorio auspicabile entro le 24 ore dal campionamento.
- **Faraona.** Mortalità 2-3 volte superiore rispetto al giorno precedente nel singolo capannone.
- **Altre specie.** Alterazione dei parametri produttivi, anomalie di comportamento e variazioni di mortalità rispetto alla norma.